



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. n. 14/15

(Proc. Disc. P.A. 11/15)

CORTE FEDERALE DI APPELLO

LINA MUSUMARRA

Presidente f.f.

RICCARDO AQUILANTI

Componente Relatore

PIERLUIGI RONZANI

Componente

SENTENZA

**NEL PROCEDIMENTO DI RINVIO A SEGUITO DELLA DECISIONE N. 59/2015 DEL
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

Relativamente al deferimento nei confronti del Dottor **Giuseppe Brunetti** (Tessera F.I.S.E n. 002580/G)

PREMESSO IN FATTO

- Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio, ex art. 63, comma 4 del Regolamento di Giustizia, del 10 marzo 2015, con allegata produzione documentale, la Procura Federale ha promosso azione disciplinare nei confronti del Dott. Giuseppe Brunetti per la violazione: *“(i) dell’art. 1 co. 1 del Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dei fatti, in combinato disposto con l’art. 10 co. 1 dello Statuto già vigente, per i comportamenti tenuti fino all’anno 2014 e nello stesso anno 2014 quale Presidente del C.R. Lazio e nell’esercizio di tali sue funzioni, con espresso riferimento all’attività espletata (...) ed in particolare ai rapporti con la Sig.ra Elisa Giuliani e con l’Atleticom Srl nell’anno 2014, ivi compresa l’erogazione di somme in esecuzione dei relativi impegni di spesa assunti dallo stesso, in quanto tali comportamenti violano i principi di massima correttezza, lealtà e probità, cui devono sottostare tutti i tesserati federali; (ii) dell’art. 1 co. 1 del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l’art. 10 co. 1 dello Statuto vigente,*



per la mancata ottemperanza all'ordine di restituzione alla FISE di € 18.781,77 e di € 4.587,20 formulato dal Commissario Straordinario con la nota del 12.02.2015”;

- Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per la data del 25 maggio 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale (R.G. n. 14/2015);

- il Dott. Brunetti depositava memoria difensiva nella quale, in via preliminare, oltre a formulare la richiesta di essere sentito, domandava che venisse fissata una nuova udienza di discussione in quanto, a Suo dire, avrebbe avuto un termine troppo esiguo per poter articolare adeguatamente le proprie difese;

- all'udienza del 25 maggio 2015 il Tribunale concedeva termine alle parti sino alla data del 4 giugno 2015 per note autorizzate, trattenendo la causa in decisione;

- il Tribunale, con decisione dell'8 giugno 2015 rilevava che “...l'eccezione formulata dal Dottor Brunetti - secondo la quale la contestazione da parte della Procura Federale sarebbe formulata in modo generico, senza indicare le violazioni poste in essere dallo stesso incolpato - deve essere rigettata in quanto dall'atto di incolpazione della Procura Federale emergono chiaramente sia la descrizione dei fatti contestati (e cioè l'aver sostenuto spese in assenza di copertura e senza autorizzazione della F.I.S.E., oltre a non aver ottemperato all'ordine di restituzione delle somme impartito dal Commissario Straordinario) sia il richiamo alle norme applicabili asseritamente violate (e cioè l'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto, vigenti all'epoca dei fatti); quanto alle contestazioni mosse dalla difesa del Dottor Brunetti circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 63, comma 5 e di cui all'art. 31, comma 2 e all'art. 47 del Regolamento di Giustizia FISE, si osserva che sia l'atto di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento sia l'atto di incolpazione e deferimento a giudizio sono stati tempestivamente notificati presso la sede della New Postiglione ASD, associazione alla quale appartiene il Dottor Giuseppe Brunetti (cfr. doc. n. 24, nota di deposito 21 maggio 2015 e comunicazione atto di incolpazione del 10 marzo 2015) proprio come espressamente previsto dall'art. 31, comma 2, del



Regolamento di Giustizia FISE, di cui si contesta la violazione; quanto poi al presunto mancato rispetto dei termini previsti all'art. 47, commi 1 e 2 da parte del Presidente del Tribunale, si osserva che, secondo l'orientamento di questo Tribunale, i termini indicati nella richiamata disposizione hanno tutti carattere ordinatorio, costituendo unica eccezione il termine di cui all'art. 56 n. 1 del nuovo Regolamento di Giustizia, che, al contrario, riveste carattere perentorio; quanto infine alla contestazione del legale del Dottor Brunetti di non aver potuto usufruire del necessario tempo per approntare adeguatamente la propria difesa, questo Tribunale ritiene che, al contrario, all'incolpato sia stato pienamente garantito il diritto alla propria difesa; a ciò si aggiunga che alla difesa del Brunetti è stato, in data successiva all'udienza, concesso il deposito di note autorizzate, con la conseguenza che qualsiasi pretesa violazione sul punto dovrebbe, in ogni caso, ritenersi sanata; di conseguenza la richiesta di rimessione in termini del Dottor Brunetti è del tutto infondata non sussistendone i requisiti di legge e avendo la difesa dell'incolpato provveduto a formulare compiutamente le proprie difese”;

- quanto poi alla presunta infondatezza del primo capo di incolpazione, il Tribunale osservava che “con riferimento al rapporto di lavoro con la signora Elisa Giuliani, premesso che i Comitati Regionali non hanno autonomia gestionale e contrattuale, ragione per la quale non possono assumere impegni contrattuali senza la prescritta autorizzazione della FISE (cfr. doc. n. 6 atto di deferimento), il Dottor Brunetti, benché non avesse ricevuto alcuna autorizzazione da parte della FISE, per conto del Comitato Regionale Lazio, nell'anno 2014, ha deciso, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato (cfr. pagina 7 memoria Brunetti 25 maggio 2015 e doc. Brunetti n. 18) che la signora Giuliani prestasse attività lavorativa in favore del Comitato stesso, in qualità di consulente e gestore del sito istituzionale, utilizzando i fondi comunque destinati dalla FISE a scopi differenti. Non solo. Il Dottor Brunetti era altresì perfettamente a conoscenza che la FISE non intendesse garantire, come aveva fatto fino al 2013, la copertura per il 2014 dell'addetto alla comunicazione e alla gestione e implementazione del sito del Comitato e, ciononostante, il



Comitato Regionale Lazio ha distratto a tale scopo somme che la FISE aveva destinato a scopi differenti [cfr. e-mail 1 agosto 2014, Brunetti-Cariati, doc. n. 9 memoria Brunetti 25 maggio 2015: “nel 2013 il Comitato Lazio si è utilmente avvalso della collaborazione di quattro dipendenti assunti “a progetto” a tempo determinato, ma per uno di questi (addetto alla comunicazione e alla gestione/implementazione del sito del Comitato), il cui contratto scadeva il 31 dicembre 2013, la Federazione non ha garantito la copertura economica per il 2014 e quindi non è stato rinnovato”]. Infatti la difesa del Dottor Brunetti osserva testualmente: “1.6 Quanto all’anno 2014, nella riunione del 13 gennaio 2014 (Doc. 18) il cui verbale è stato pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale il 19 febbraio 2014, il Consiglio Direttivo (dunque, non solo il Dott. Brunetti), prendendo atto della circostanza che per l’anno 2014 il contratto della Sig.ra Giuliani non sarebbe stato più finanziato dalla FISE, al punto 6 dell’ordine del giorno, ha posto e discusso la possibilità di continuare ad avvalersi di detta collaborazione per l’anno in corso” (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015 pagine 4 e 5). La FISE si era precedentemente opposta all’utilizzo da parte del Comitato Regionale di somme dalla stessa erogate per il pagamento del corrispettivo del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto con la signora Giuliani. Utilizzare risorse per gestire e implementare il sito del Comitato per l’anno 2014, di fatto contravvenendo alle indicazioni della F.I.S.E., la quale espressamente non ne aveva garantito la copertura economica per il suddetto anno, significa porre in essere dunque un comportamento in violazione dell’art. 1 n. 1 del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E.. Come correttamente osservato dal Dottor Brunetti (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015, pagine 4 e 5), tale comportamento non può ascriversi solo al medesimo soggetto ma dovrebbe coinvolgere l’intero Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio. Più precisamente “... la scelta di ricorrere alle prestazioni della Sig.ra Giuliani non è stata assunta individualmente dal Dott. Brunetti, ma è stata il frutto di una decisione ponderata e condivisa da tutto il Consiglio Direttivo, che ne ha discusso e sul punto ha deliberato per far fronte alle esigenze gestionali ed organizzative delle attività federali nel Lazio ” (cfr. memoria



Brunetti 4 giugno 2015, pagina 4). (...) La FISE peraltro non mai ha ratificato (nemmeno tacitamente) l'operato del Presidente Brunetti e del Consiglio Direttivo. I pagamenti in favore della signora Giuliani sono stati del resto tutti effettuati direttamente dal Comitato Regionale (cfr. doc. n. 16 atto di deferimento pag. 4), come confermato dallo stesso Brunetti, nella propria nota del 5 dicembre 2014 alla Segreteria Generale (cfr. il punto 1 del doc. n. 10 atto di deferimento) e come lo stesso ha ribadito nella propria memoria difensiva depositata all'udienza del 25 maggio 2015 (cfr. pag. 7). Persino le "note di liquidazione" sono intestate al Comitato (cfr. doc. n. 11 atto di deferimento). Nemmeno il pagamento delle ritenute d'acconto della FISE può essere considerato argomento a sostegno della legittimità della spesa sostenuta, tenuto conto che l'unico soggetto che può essere sostituito d'imposta è proprio la FISE, non essendo i Comitati soggetti di diritto dotati di autonoma capacità di agire. Né può essere considerato rilevante il fatto che il bilancio del Comitato Regionale Lazio sia stato approvato dalla FISE, tenuto conto che i compensi della signora Giuliani sono stati indicati nella voce "Indennità e Compensi per attività agonistica" (oggi, con l'entrata a regime del nuovo programma di contabilità, "Indennità, diarie e rimborsi forfettari"), dalla quale i compensi stessi sono difficilmente desumibili. Peraltro i compensi della signora Giuliani non possono essere annoverati tra quelli relativi all'attività sportiva dilettantistica in quanto, come emerge dagli atti di causa (cfr. docc. 6 e 8 atto di deferimento) il Dottor Brunetti ha precisato che la collaborazione della signora Giuliani con il Comitato era legata alle esigenze di aggiornamento e implementazione dei contenuti tecnici sportivi del sito istituzionale del Comitato. Tale circostanza emerge altresì dalle sopra richiamate "note di liquidazione", le quali in 13 casi su 16 riportano testualmente la dicitura "servizi per la comunicazione, sito web ed eventi" (cfr. doc. n. 11 atto di deferimento). Per tutto quanto sopra, relativamente al rapporto di lavoro con la signora Giuliani per il solo anno 2014, questo Tribunale ritiene che sia stata raggiunta la prova che il Presidente Brunetti, in uno con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (cfr. delibera del Comitato 13 gennaio 2014, doc. n. 18 Brunetti), abbia utilizzato fondi



della F.I.S.E. in favore del Comitato, la cui copertura di spesa non era stata espressamente autorizzata dalla FISE medesima (...). Pertanto il Tribunale Federale, “(...) tenuto conto (...) che il Dottor Brunetti ha, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio, consapevolmente utilizzato somme erogate dalla FISE per fini non consentiti; che il rapporto di collaborazione della signora Giuliani è stato deliberato da tutto il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FISE Lazio (...) applica al Dottor Giuseppe Brunetti (...) l’ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e la sospensione per mesi 4 (quattro) dalla Carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio (...)”.

- Avverso tale decisione del Tribunale Federale - pubblicata sul sito federale in data 16 giugno 2015 - il Sig. Brunetti proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, depositato in data 1 luglio 2015; - il tesserato, in particolare, chiedeva - in via cautelare - alla Corte Federale d’Appello di “(...) sospendere l’esecuzione delle sanzioni applicategli con decisione del Tribunale Federale Fise resa e depositata in data 8 giugno 2015, nel procedimento P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15; in via preliminare, dichiarare estinto il procedimento disciplinare P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, e per l’effetto annullare e/o dichiarare inefficace l’impugnata decisione, nonché ogni altro atto dello stesso procedimento; - nel merito, riformare la decisione del tribunale federale FISE nel procedimento disciplinare P.A. 11/15 – R.g.n. 14/15, e per l’effetto assolvere il reclamante da ogni addebito per le ragioni esposte nell’atto di impugnazione; - in via subordinata, rideterminare le sanzioni applicate, irrogando una sanzione al minimo edittale e concessione delle attenuanti previste dalla normativa federale (...)”. Con provvedimento dell’8 luglio 2015, il Presidente della Corte Federale d’Appello rigettava l’istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata e fissava l’udienza per la discussione del reclamo alla data del 23 luglio 2015, assegnando termini alle parti per memorie e successive repliche. Le parti depositavano memorie difensive e all’udienza del 23 luglio 2015 la Corte Federale d’Appello, sentite le parti,



tratteneva la causa in decisione e dando lettura del dispositivo emetteva relativa sentenza con la quale riteneva “(...) il reclamo meritevole di trovare parziale accoglimento per i motivi e nei termini che qui di seguito vengo esplicitati. Le contestazioni svolte dal dott. Brunetti in ordine alla propria responsabilità per quanto addebitatogli con la gravata decisione del Tribunale Federale non appaiono a questa Corte meritevoli di trovare accoglimento. Orbene. Come già rilevato dal Tribunale Federale, i Comitati Regionali FISE non hanno autonomia gestionale e contrattuale. Per tale ragione, i Comitati Regionali FISE non possono assumere impegni contrattuali senza la prescritta autorizzazione della FISE. Viene in rilievo, qui, l’art. 44, co. 8 e 9 dello Statuto Federale, secondo cui ai “Comitati Regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativo – contabile”. A tal fine, prosegue la norma, il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti Iscritto all’Albo. Da tale nomina, poi, derivano precisi obblighi di rendicontazione in capo al Comitato Regionale cui è stata conferita autonomia contabile. Nel caso in esame, è dimostrato che non è intervenuta alcuna concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio relativamente all’anno 2014; né a carico del C.R. Lazio, infatti, sono derivati obblighi di rendicontazione di alcun tipo. Di qui il corollario secondo cui il dott. Brunetti, benché non avesse ricevuto alcuna autorizzazione da parte della FISE, per conto del Comitato Regionale Lazio, ha deciso, unitamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo del Comitato, che la sig.ra Giuliani prestasse attività lavorativa in favore del Comitato stesso, in qualità di consulente e gestore del sito istituzionale, utilizzando i fondi destinati dalla FISE per scopi differenti. Il dott. Brunetti, detto in altre parole, ha utilizzato, nell’anno 2014, somme erogate dalla FISE per fini diversi, così violando quei doveri di correttezza, lealtà e probità, cui ogni tesserato è chiamato ad ispirarsi. È da confermare, qui, come il dott. Brunetti fosse consapevole della volontà della FISE centrale di non garantire, per l’anno 2014, la copertura dell’addetto alla comunicazione e alla gestione e implementazione del sito del Comitato (cfr., e-mail 1 agosto 2014, Brunetti-Cariati, doc. n. 9 memoria Brunetti 25 maggio 2015; mail del Segretario Generale al Presidente Brunetti,



all. 6 atto di deferimento). Circostanza, questa, avallata proprio dalla difesa del Brunetti (cfr. memoria Brunetti 4 giugno 2015, pagine 4 e 5). Il dott. Brunetti, dunque, nonostante la FISE non avesse garantito la copertura economica per l'anno 2014, ha consapevolmente utilizzato risorse destinate ad altri scopi per implementare il sito del Comitato. Proprio tale condotta, ancorché non ascrivibile esclusivamente al dott. Brunetti, integra violazione di quei doveri di correttezza, lealtà e probità, cui ogni tesserato è chiamato ad ispirarsi. Proprio dalle ulteriori deduzioni del dott. Brunetti, del resto, si evince come la ricostruzione del Tribunale Federale sia stata logica e corretta. Il fatto che nel 2013 e nel 2015 la sig.ra Giuliani abbia sottoscritto con la FISE Centrale un contratto di lavoro a progetto dimostra come nell'anno 2014, in assenza di medesimo accordo contrattuale con la FISE Centrale, la sig.ra Giuliani non avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavorativa per conto del C.R. Lazio. È, dunque, evidente, come: il C.R. Lazio, nel 2014, non disponeva di alcuna autonomia amministrativa-contabile per poter concludere un contratto di lavoro con la sig.ra Giuliani; solamente la FISE Centrale avrebbe potuto concludere con la sig.ra Giuliani, in assenza di espressa autorizzazione al C.R. Lazio, contratto di lavoro con la sig.ra Giuliani. Quanto, poi, alla asserita assoluta, non lesività del fatto contestato, questa Corte rileva come di lesività, seppur tenue, possa invece discorrersi nella misura in cui il Presidente Brunetti, in uno con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio (cfr. delibera del Comitato 13 gennaio 2014, doc. n. 18 Brunetti) abbia utilizzato, senza autorizzazione della FISE, fondi da questa erogati per altri fini. La lesività, quindi, sussiste nell'aver destinato tali fondi per i fini cui essi non erano riservati. La sentenza di primo grado sul punto non può quindi che essere confermata (...)". Ritenuto "(...) il dott. Brunetti responsabile dell'addebito ascrittogli con la sentenza resa dal Tribunale Federale dell'8 giugno 2015, condanna il dott. Brunetti al pagamento della ammenda di € 2.500,00 ed alla sospensione per mesi 2 dalla Carica di Consigliere – Rappresentante dei Cavalieri Proprietari per la New Postiglione ASD e dalla Carica di Presidente del Comitato Regionale Lazio (...)". Il Sig. Brunetti ha quindi proposto impugnazione in data 28 agosto 2015 dinanzi al Collegio di



Garanzia dello Sport del CONI (per brevità, Collegio di Garanzia) avverso la suddetta sentenza della Corte Federale d'Appello affidata ai seguenti motivi: *“(i) violazione dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia della FISE; (ii) violazione dell’art. 55, comma 6, del Regolamento di Giustizia della FISE; (iii) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti; (iv) violazione dell’art. 44, comma 8, del Regolamento di Giustizia della FISE”*. Con decisione n. 59/2015 del 12 ottobre – 27 novembre 2015 il Collegio di Garanzia evidenziava come *“(…) con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, deducendo che l’accertamento da parte della Corte Federale d’Appello dell’assenza di un atto di concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio non avrebbe tenuto conto delle prove documentali fornite dal sig. Brunetti. In particolare, la difesa del ricorrente sottolinea che, attraverso la lettera datata 24 aprile 2009, con cui il dott. Gian Luigi Bosia è stato nominato revisore contabile del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio, la F.I.S.E. avrebbe dotato tale Comitato di autonomia amministrativo-contabile; e che la suddetta autonomia amministrativo-contabile sarebbe perdurata anche successivamente, in quanto il medesimo revisore è stato riconfermato dalla F.I.S.E. anche con delibera in data 6 dicembre 2012, relativa all’anno contabile 2013; che, infine, una sua riconferma per l’anno 2014 non sarebbe stata necessaria (né risulta altrimenti essere stata smentita), perché la durata di tale organo di controllo è parificata a quella del Collegio dei Revisori dei Conti nazionale (cfr. art. 44, comma 10, dello Statuto FISE) ed è, quindi, corrispondente al quadriennio olimpico (ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, dello Statuto FISE). La nomina del dott. Luigi Bosia quale Revisore del Comitato Regionale FISE Lazio per l’anno 2013 si estenderebbe quindi a tutto il quadriennio 2013-2016 e lascerebbe quindi presupporre che tale Comitato era, anche nel 2014, dotato di autonomia amministrativo-contabile. Il motivo è meritevole di accoglimento. A ben vedere, infatti, la decisione impugnata non ha tenuto in considerazione, anche solo per confutarne la rilevanza, il rilievo che la nomina del revisore, pacificamente avvenuta nel*



2013, dovrebbe intendersi valida per tutto il quadriennio olimpico ai sensi dello Statuto F.I.S.E. e che tale nomina implicherebbe la concessione di autonomia contabile in favore del Comitato Regionale F.I.S.E. Lazio anche per l'anno 2014. Nel motivare la sua decisione, infatti, la Corte Federale ha tralasciato sia di considerare la dimensione fattuale, nel caso di specie, della nomina di un revisore, sia di interpretare e inquadrare tale circostanza alla luce delle norme statutarie di riferimento. Infatti, la Corte Federale ha dapprima rilevato che, ai sensi dell'art. 44, co. 8 e 9, dello Statuto Federale, il Consiglio Federale può concedere autonomia amministrativo-contabile ai Comitati Regionali, e che a tal fine il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti iscritto al relativo Albo (e che da tale nomina derivano precisi obblighi di rendicontazione in capo al Comitato Regionale), per poi concludere che “nel caso in esame non è intervenuta alcuna concessione di autonomia contabile al C.R. Lazio relativamente all'anno 2014; né a carico del C.R. Lazio, infatti, sono derivati obblighi di rendicontazione di alcun tipo”, senza tuttavia motivare sul punto. In base ai rilievi svolti, la decisione impugnata è cassata in accoglimento del presente motivo (...). Il giudice di rinvio provvederà al rinnovo della decisione sulla questione attinente alla contestata sussistenza dell'autonomia amministrativo-contabile in capo al Comitato Regionale, procedendo ad una ricostruzione della *quaestio facti* che contempra anche l'esame delle circostanze documentali evidenziate dal ricorrente e la prospettazione delle parti riguardo ad esse e, comunque, ogni altro elemento risultante in atti (...). Con provvedimento del 21 dicembre 2015, il Presidente f.f. di Codesta Corte Federale d'Appello in sede di rinvio ha fissato per il giorno 22 gennaio 2016 l'udienza per la discussione del procedimento di rinvio, concedendo alle parti termine fino all'11 gennaio 2016 per il deposito di memorie, ritualmente depositate in pari data. In particolare, la difesa del Dott. Brunetti concludeva chiedendo di “(i) accertare e dichiarare che il Comitato Regionale FISE Lazio, in relazione all'esercizio 2014 era, ed è tuttora, dotato di autonomia amministrativo-contabile ex art. 44, comma 8, dello Statuto FISE, nonché (ii) accertare e dichiarare che il Comitato Regionale FISE, e per esso il suo Presidente, non ha commesso



alcuna violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia FISE, in relazione all'esercizio 2014 ed in particolare al contratto di collaborazione sottoscritto con la Sig.ra Elisa Giuliani, avendo operato nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto e regolamentari, esercitando le prerogative ad esso attribuite, quale Comitato dotato di autonomia amministrativo-contabile ex art. 44, comma 8, dello Statuto FISE, conseguentemente (iii) annullare integralmente e/o comunque dichiarare inefficace la decisione del Tribunale Federale FISE nel procedimento disciplinare P.A. 11/15 – R.G.N. 14/15, pubblicata in data 16 giugno 2015, con ogni sanzione ivi applicata a carico del Dott. Giuseppe Brunetti, assolvendo lo stesso da ogni addebito (...)". La Procura Federale concludeva chiedendo "*(...) pur in ossequio alle disposizioni impartite dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 59/2015, che ha rinviato alla stessa Corte in composizione diversa*", di "*confermare nel merito la decisione assunta dalla stessa Corte Federale d'Appello, con la sentenza resa nel procedimento P.A. 11/15 in data 23.07.2015*".

- All'udienza di discussione, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello in sede di rinvio, riservatasi di decidere, ai sensi dell'art. 38, co. 3 del Codice della Giustizia Sportiva, ha assunto la seguente

DECISIONE

La Corte è stata chiamata dal Collegio di Garanzia in sede di rinvio a rinnovare l'accertamento di fatto relativamente "*...alla contestata sussistenza dell'autonomia amministrativo-contabile in capo al Comitato Regionale, procedendo ad una ricostruzione della quaestio facti che contempra anche l'esame delle circostanze documentali evidenziate dal ricorrente e la prospettazione delle parti riguardo ad esse...*"

Pertanto, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta anche nei precedenti gradi di giudizio, questa Corte ritiene dover confermare sul punto la sentenza della Corte di Appello dell'8 giugno 2015 con le dovute integrazioni.



L'art. 44, c. 8 Statuto FISE (già art. 40, c. 8 Statuto FISE in vigore fino ad ottobre 2014) prevede che ai Comitati Regionali *“può essere attribuita da Consiglio Federale autonomia amministrativo contabile”*.

In questo caso *“il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei Conti regolarmente iscritto all'Albo.”*

Nel caso di specie, il Comitato Regionale FISE Lazio era ed è senza dubbio alcuno dotato di autonomia amministrativo contabile, anche nell'anno 2014, atteso che la delibera del Consiglio Federale del 5 dicembre 2012 n. 465, con la quale è stato nominato revisore del predetto Comitato il Dott. Luigi Bosia, ha durata corrispondente al quadriennio olimpico, ai sensi degli artt. 19, c. 1 e 2, e 44, c. 10 Statuto FISE, a mente del quale *“per l'organo di controllo si fa rinvio alle norme relative al collegio nazionale per quanto concerne le competenze e la durata del mandato”* (disposizione identica è prevista dall'art. 40, c. 10 dello Statuto FISE in vigore fino all'ottobre 2014).

L'autonomia contabile amministrativa del C.R. Lazio deve essere sempre esplicitata attraverso precise modalità di operato, come si evince dal combinato disposto degli artt. 44, c. 9 e artt. 33 e 34 Statuto FISE relativamente al Collegio dei Revisori Contabili.

Dall'esame di queste norme risulta chiara, definitivamente, come i C.R. dotati di autonomia contabile amministrativa sono sempre tenuti alla rendicontazione (preventiva e consuntiva) nei confronti della FISE del corretto utilizzo dei fondi messi a disposizione da quest'ultima a favore del C.R..

Ciò posto, appare opportuno richiamare sul punto la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 10/2014 – in altra fattispecie relativa sempre alla FISE - con la quale è stato chiaramente affermato *“...è noto come la Federazione Italiana Sport Equestri sia amministrata da un Commissario il cui mandato, stabilito con delibera n. 1491 e successivamente rinnovato con delibera n. 1501 del 2013, è quello – indicato dal*



Consiglio Nazionale del CONI e ritenuto legittimo da questa Corte con decisione n. 8/2014 – di provvedere al ripristino di regolarità amministrativa ed efficienza nella complessiva gestione federale. Tra gli elementi che il Commissario avv. Ravà è stato chiamato a considerare, vi sono certamente le situazioni di gestione amministrativa dei Comitati regionali. Questi ultimi, allorché siano istituiti, attuano i programmi sportivi della FISE in ambito territoriale e, in relazione a tali attività, godono autonomia amministrativa. Il Comitato regionale, peraltro, in quanto articolazione territoriale (di facoltativa istituzione) della FISE, non è titolare di “proprie” risorse patrimoniali, bensì opera – con autonomia amministrativa collegata all’attuazione dei progetti sportivi sul territorio – con dotazioni patrimoniali della cui gestione risponde al Consiglio Federale. E’, in tali sensi, che si qualifica, in capo al Presidente del Comitato, una responsabilità verso la FISE – di carattere amministrativo, sul buon uso di risorse che non sono “appartenenti” al Comitato ma solo da esso “funzionalmente utilizzabili” – ed una responsabilità “politica e di risultato” verso l’Assemblea che ha eletto il presidente ed il direttivo (cfr. art. 41 Statuto FISE e art. 29 Reg. Contabilità FISE). Il principio del controllo federale sulla gestione delle risorse da parte del Comitato regionale risponde, dunque, con coerenza, al principio secondo cui le articolazioni territoriali, ove costituite, della FISE non assumono né status, ovvero personalità, né autonomia patrimoniale, ma soltanto amministrativa funzionale agli indirizzi sportivi formulati dal Consiglio Federale. E’ evidente, perciò, che la natura “elettiva” della carica di presidente regionale non lo sottrae affatto dai doveri funzionali di rigorosa osservanza dei regolamenti di amministrazione e contabilità della FISE (cfr. art. 54, co 1, norme attuazione Statuto FISE). Né gli organi del Comitato, invocando un supposto vincolo “verso la propria base elettorale”, possono immaginare che la loro natura elettiva li sottragga alla generale vigilanza della FISE, chiaramente sancita all’art. 40 (ora art. 44, n.d.r.) dello Statuto federale, il cui comma 9 prevede il controllo federale sui conti preventivi e consuntivi e persino controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento...”.



Federazione Italiana Sport Equestri

Tale precedente giurisprudenziale non può non essere tenuto in considerazione laddove, nel caso che ci occupa, per l'anno 2014 il C.R. Lazio ha corrisposto somme in favore della Sig.ra Giuliani senza alcuna autorizzazione espressa in tal senso dalla FISE, di fatto utilizzando fondi patrimoniali della Federazione con destinazione diversa.

Non vi è dubbio infatti che il Dott. Brunetti, nella sua qualità di Presidente C.R. FISE Lazio, abbia violato, sotto il profilo disciplinare, la normativa federale, disattendendo le direttive rivolte a tutti i C.R. FISE dal Commissario Straordinario Avv. Ravà con comunicazione del 21 novembre 2013 (in atti), a tenore della quale *“...è intenzione di questa dirigenza federale di fare in modo che i domini dei siti dei C.R. vengano inglobati in quello della Federazione...”*. *“...Tale operazione non solo consentirà un notevole risparmio per la Federazione in un momento di particolare difficoltà ma farà anche in modo che la FISE divulghi all'esterno un'immagine uniforme e consentirà una più facile consultazione dell'utenza che dovrà confrontarsi con un'unica veste grafica...”*. *“...Alla luce di quanto sopra detto si invitano i Comitati Regionali ad informare la FISE di eventuali contratti o progetti o accordi già in essere con i maintainers dei siti internet dei Comitati Regionali che dovrebbero mantenere l'operatività nel 2014...”*.

Nonostante tale comunicazione, il Dott. Brunetti, nell'avvalersi per l'anno 2014 della collaborazione della Sig.ra Giuliani, per i servizi relativi alla *“comunicazione, sito web ed eventi”* (come da documentazione in atti concernenti i pagamenti effettuati in favore della predetta) ha utilizzato – pur non avendone il potere, per i motivi sopra indicati– per fini diversi da quelli per cui erano stati destinati, i fondi concessi dalla Federazione nella piena consapevolezza della diversa volontà federale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della decisione n. 59/2015 del Collegio di Garanzia del CONI, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, conferma la



Federazione Italiana Sport Equestri

sentenza della Corte Federale d' Appello dell'8 giugno 2015.

Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 22 gennaio 2016.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Presidente f.f. f.to Avv. Lina Musumarra

Consigliere relatore f.to Avv. Riccardo Aquilanti

Consigliere f.to Avv. Pierluigi Ronzani